



MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

PARTE SPECIALE – A –

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria**

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);

- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L’art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il codice penale prevede quindi tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall’art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l’attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;

- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p. è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e cioè la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle Autorità di Vigilanza – Banca d'Italia e Consob –, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di "pubblico ufficiale" sia sempre necessario valutare le "specifiche mansioni svolte" dal soggetto¹.

¹ Laddove queste siano "funzioni prettamente pubblicistiche", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvia all’art. 358 c.p. a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”*

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ritenuti astrattamente rilevanti per la Società.

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili ad Artsana i seguenti reati:

<p>Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.</i></p>
<p>Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.</i></p>
<p>Art. 640 co. 2 n. 1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.</i></p>
<p>Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</i></p>
<p>Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, anche mediante furto dell'identità digitale, procura a sé o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.</i></p>

MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

<p>Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se stesso o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso detti soggetti, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle proprie funzioni o poteri. La norma punisce anche colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</i></p>
<p>Art. 317 c.p. – Concussione</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.</i></p>
<p>Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</i></p>
<p>Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.</i></p>
<p>Art. 329-bis c.p. – Circostanze aggravanti</p>	<p><i>Qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi la pena è aumentata.</i></p>
<p>Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), corrompe un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).</i></p>
<p>Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.</i></p>
<p>Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.</i></p>
<p>Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore</p>	<p><i>Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</i></p>

MODELLO 231 DI ARTSANA S.P.A.

<p>Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione</p>	<p><i>Tale fattispecie punisce la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.</i></p>
<p>Art. 322-bis c.p. – Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p><i>Le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i> • <i>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i> • <i>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i> • <i>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i> • <i>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i> <p><i>Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i> • <i>a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</i> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</i></p>
<p>Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.</i></p>

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con enti pubblici ed Autorità di Vigilanza per gli adempimenti di competenza (es. in tema di salute e sicurezza, fiscale, doganale ecc.) e gestione delle eventuali verifiche / accertamenti che ne derivano;
- 2) Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici e privati e gestione delle eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano;
- 3) Gestione degli adempimenti fiscali;
- 4) Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali;
- 5) Gestione dei rapporti con laboratori e con enti certificatori;
- 6) Gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
- 7) Gestione dei marchi e brevetti industriali;
- 8) Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, comprese le attività di conclusione di accordi transattivi.

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati in oggetto

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.
- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per

interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si indicano di seguito le Attività Sensibili che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- 1) Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 2) Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti;
- 3) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti;
- 4) Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (inclusa la fase di selezione e qualifica dei consulenti e di gestione dei rapporti con gli stessi);
- 5) Gestione delle attività di vendita tramite i vari canali definiti (e-commerce, affiliati, negozi, agenti);
- 6) Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali;
- 7) Gestione dei negozi "Chicco" e delle relative casse;
- 8) Selezione e negoziazione di contratti con agenti e agenzie e relativa gestione delle provvigioni;
- 9) Selezione e negoziazione di contratti con affiliati;
- 10) Gestione delle attività di dismissione dei prodotti obsoleti e/o degli asset non più utilizzabili per il ciclo produttivo (macchinari, attrezzature, veicoli o altre risorse materiali);
- 11) Selezione e assunzione del personale;
- 12) Gestione amministrativa dei dipendenti;
- 13) Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance;
- 14) Gestione dei rimborsi spese;
- 15) Gestione dei flussi finanziari (conti correnti, incassi, pagamenti e piccola cassa);
- 16) Gestione dei rapporti infragruppo;

- 17) Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie;
- 18) Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle liberalità;
- 19) Gestione dei rapporti con le società di trading;
- 20) Gestione delle attività di investimento.

CAPITOLO A.4

A.4.1 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a);
- c) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- f) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti di onorabilità o che facciano

ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata.

A.4.2 Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Sensibili

Per le attività relative alla: **Gestione dei rapporti con enti pubblici e Autorità di Vigilanza per gli adempimenti di competenza (es. in tema di salute e sicurezza fiscale, doganale ecc.) e gestione delle eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano; Gestione degli adempimenti fiscali; Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali; Gestione dei rapporti con laboratori e con enti certificatori, Gestione dei marchi e brevetti industriali** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

1) **Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio:**

- a) l'individuazione dei soggetti incaricati di avere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- b) l'individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione;
- c) la formalizzazione, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di una reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla controparte;
- d) le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.

Per le attività relative alla **Richiesta/Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici e privati e gestione delle eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

2) **Contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici e privati:**

- a) le modalità e i criteri per la selezione dei bandi ai quali partecipare;
- b) le modalità di raccolta e verifica delle informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione relativa all'istanza sia in fase di

richiesta che in fase di rendicontazione;

- c) l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere in relazione alla richiesta di fruizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie, nonché in fase di rendicontazione;
- d) l'individuazione dell'unità deputata ad intrattenere rapporti con la controparte (es. richiesta di chiarimenti alla controparte).

Per le attività relative alla **Gestione di omaggi e spese di rappresentanza** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

44) Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita

- per gli omaggi / ospitalità in uscita:

- a) la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle liberalità consentiti;
- b) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle liberalità in uscita e dei relativi destinatari;
- c) la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi e liberalità fermo restando il relativo budget approvato;

- per gli omaggi in entrata:

- d) la definizione dei criteri e dei limiti per l'accettabilità degli omaggi e delle liberalità;
- e) dei sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle liberalità in entrata (accettate o meno) e della società / persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio / liberalità ed eventuali soglie di valore.

Per le attività relative alla **Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, comprese le attività di conclusione di accordi transattivi** si applicano i seguenti Standard di Controllo Specifici:

34) Gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali:

- a) principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere,

- tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa, e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione, anche con riferimento agli accordi transattivi;
- b) flussi informativi in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari e con le controparti, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico Artsana;
 - c) il ruolo della struttura legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte delle funzioni aziendali competenti per la materia;
 - d) specifici flussi di reporting in relazione ad eventi giudiziari di particolare rilevanza;
 - e) l'obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare la struttura legale della circostanza.

A.5.2. Standard di Controllo Specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società – anche adottando apposite procedure – rispetta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti Standard di Controllo Specifici.

Per le attività relative alla: **Selezione dei fornitori diretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti; Selezione dei fornitori indiretti, assegnazione contratti e gestione dei relativi rapporti, Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (inclusa la fase di selezione e qualifica dei consulenti e di gestione dei rapporti con gli stessi), Gestione delle attività di vendita tramite i vari canali definiti (e-commerce, affiliati, negozi, agenti), Gestione delle vendite ai distributori e alle filiali, Selezione e negoziazione di contratti con agenti e agenzie e relativa gestione delle provvigioni, Selezione e negoziazione di contratti con affiliati, Gestione delle attività di dismissione dei prodotti obsoleti e/o degli asset non più utilizzabili per il ciclo produttivo**

(macchinari, attrezzature, veicoli o altre risorse materiali), **Selezione e assunzione del personale, Gestione amministrativa dei dipendenti, Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance, Gestione dei rimborsi spese, Gestione dei rapporti con agenzie e concessionarie pubblicitarie, Gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle liberalità, Gestione dei rapporti con le società di trading, Gestione delle attività di investimento** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B.

Per le attività relative alla **Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi rapporti** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B e nella Parte Speciale I.

Per le attività relative alla **Gestione dei negozi “Chicco” e delle relative casse, Gestione dei flussi finanziari (conti correnti, incassi, pagamenti e piccola cassa)** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale B e nella Parte Speciale C.

Per le attività relative alla **Gestione dei rapporti infragruppo** si faccia riferimento – per quanto di competenza – agli standard di controllo descritti nella Parte Speciale C.

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nel separato documento di riepilogo dei flussi informativi adottato dalla Società.